

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA**

Sezione II civile

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso tempestivamente depositato rispetto al termine di cui all'art. 17, comma 8 CCII la società (di seguito, per brevità, anche ha chiesto al Tribunale l'omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, allegando altresì la relazione finale dell'esperto nominato nell'alveo del procedimento di composizione negoziata della crisi, Dott.

Acquisito il parere dell'esperto di cui all'art. 25 sexies, comma 3 CCII sulla proposta di concordato semplificato, dal quale è emersa l'idoneità del piano e della proposta a soddisfare il presupposto della verifica dei presumibili risultati della liquidazione nonché delle garanzie offerte, il Tribunale ha nominato, in qualità di ausiliario ai sensi dell'art. 68 cpc, l'Avv. nerandolo del deposito del proprio parere ai sensi del comma 4 dell'art. 25 sexies e disponendo a carico della proponente la circolarizzazione nei confronti dei creditori della proposta, del parere dell'ausiliario nonché della relazione finale e del parere dell'esperto.

L'udienza per l'omologazione, originariamente fissata per il 23/01/2025, è stata successivamente differita al 27/03/2025 in considerazione della richiesta della ricorrente – accolta dal Tribunale – di concessione di un termine per il deposito di integrazioni al piano così come stabilito dall'art. 25 sexies, comma 3 CCII applicabile *ratione temporis* al giudizio pendente, cui ha fatto seguito la richiesta dell'ausiliario nominato, anch'essa accolta dal Tribunale, di differimento del termine per il deposito del proprio parere al fine di procedere alla compiuta disamina delle integrazioni apportate al piano ed alla proposta concordatarie.

All'esito del deposito delle integrazioni al ricorso per concordato semplificato (17/01/2025) e del parere dell'ausiliario (20/01/2025), nei termini assegnati dal decreto di fissazione

dell'udienza per l'omologa e dai successivi provvedimenti di differimento del Tribunale si sono opposti all'omologazione, con memoria di costituzione ritualmente depositata, gli eredi degli ex dipendenti della deceduti in occasione del naufragio del rimorchiatore di proprietà della In particolare, gli eredi del defunto del defunto Sig. nonché del defunto Sig. con tre distinti atti si dolgono, in estrema sintesi, della pretermissione delle proprie ragioni di credito nell'ambito della composizione negoziata, valorizzandone le conseguenze anche in termini di assenza dei presupposti di ammissibilità dello strumento sotto il profilo della correttezza e buona fede nella rappresentazione delle passività della società e del mancato coinvolgimento dei suddetti creditori nelle trattative. Ulteriori profili di doglianza attengono alla asserita non corretta formazione delle classi ed alla quantificazione e qualificazione del credito degli opposenti, oltre che all'errato riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato dal creditore sulla convenienza della procedura di concordato semplificato rispetto all'alternativa liquidatoria. Quanto all'opposizione spiegata dagli eredi del defunto Sig essa si limita ad una generica affermazione sull'entità del credito, ritenuto maggiore rispetto a quanto esposto in ricorso, sulla natura asseritamente privilegiata del medesimo.

All'udienza del 27/03/2025, dopo ampia discussione, la società ricorrente ha insistito per l'omologazione e per il rigetto delle opposizioni e i creditori opposenti per il rigetto dell'omologa e l'accoglimento delle opposizioni.

Ciò premesso, richiamato il contenuto del decreto di nomina del proprio Ausiliario ex art. 68 cpc e di fissazione dell'udienza, nonché i successivi provvedimenti di proroga dei termini e differimento dell'udienza,

OSSERVA

1. Verifiche preliminari e contenuto del piano.

Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 2 CCII, atteso che la ricorrente ha la propria sede legale in un comune ricadente nel circondario del Tribunale di Ancona.

All'esito del procedimento di composizione negoziata della crisi, nella propria relazione finale, l'Esperto nominato, Dott ha da atto che

- le trattative nel corso della composizione negoziata sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- dette trattative non hanno avuto esito positivo;
- non sono risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b)

L'Esperto ha, in particolare, evidenziato come nonostante l'intervenuta stipula di un numero consistente di accordi con i creditori chirografari (pari a circa il 60% del valore

dell'esposizione debitoria), oltre che l'imminente conclusione di un accordo complessivo con il ceto bancario che aveva già ricevuto l'adesione di massima degli istituti coinvolti, la composizione negoziata sia stata interrotta in considerazione della sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili idonee a compromettere la fattibilità del piano, rappresentate, nella specie, dall'eccezionale inoperatività della copertura assicurativa da parte della compagnia _____ in relazione all'incidente occorso il 18 maggio 2022 al rimorchiatore di proprietà della ricorrente _____ in cui hanno perso la vita cinque dei sei membri dell'equipaggio. La scadenza del termine per la conclusione della composizione negoziata (14 luglio 2024) e l'oggettiva impossibilità di concludere entro detta scadenza eventuali accordi transattivi con le compagnie assicurative e/o con i familiari delle vittime, ha indotto l'esperto alla dichiarazione di chiusura del procedimento di composizione negoziata della crisi.

La domanda è stata depositata tempestivamente entro il termine di sessanta giorni successivi alla relazione finale dell'esperto redatta ex art. 17, comma 8 CCII ed è stato pubblicato nel Registro Imprese.

Il medesimo esperto, nel termine assegnatogli dal Tribunale, ha depositato in data 30/09/2024 il proprio parere ex art. 25 sexies, comma 3, CCII, rilevando, in particolare, come le prudenziali ipotesi di liquidazione evidenziate nel ricorso potessero considerarsi attendibili e, in merito alle garanzie offerte, che le stesse *"si ritengano adeguate, essendo oltre il 60% dell'attivo già disponibile nel conto corrente del Trust e buona parte del resto (fino l'85% - 90% dell'attivo) è rappresentato da immobili che hanno raggiunto valori interessanti, dunque agevolmente collocabili, e crediti di tranquillo realizzo"*.

L'ausiliario nominato dal Tribunale, Avv _____ ha concluso nel proprio parere come il piano appaia *"astrattamente fattibile"* - sebbene con alcune precisazioni legate alla definizione del procedimento penale scaturito dal sinistro già precedentemente richiamato – nonché rispettoso dell'ordine delle legittime cause di prelazione (assunto che poggia sul riconoscimento come giustificato della natura privilegiata del credito vantato dai creditori _____ e _____ quali cessionari dei crediti _____). Positiva risulta altresì la valutazione operata dall'Ausiliario in merito alla non dannosità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. A tale riguardo, l'Ausiliario ha ritenuto che *"la proposta concordataria, alla luce dei correttivi medio tempore adottati dalla concordante (con le varie modifiche depositate), sia da ritenersi, di massima, non dannosa rispetto alla liquidazione giudiziale"*.

La proposta della ricorrente, come modificata ed integrata in data 29/11/2024 a seguito di autorizzazione espressa del Tribunale, si basa, in estrema sintesi, su di un piano concordatario totalmente liquidatorio funzionale alla dismissione dei beni di proprietà, dalla quale si stima una previsione di attivo, in parte già ricavato all'esito della cessione

dell'azienda nelle more della composizione negoziata giusta autorizzazione giudiziale, pari ad € 3.128.017,54 corrispondente all'attivo rettificato espresso al netto delle spese di gestione della procedura, da distribuire in favore dei creditori come di seguito specificato:

- Dipendenti, Erario ed INPS (categoria 1): pagamento integrale al 100% del trattamento di fine rapporto in esecuzione dell'accordo sindacale stipulato, sottoscritto in sede protetta, e con maggiorazione prudenziale di interessi al tasso legale (dal 1 gennaio 2024) per i debiti tributari e previdenziali, fatta salva la possibilità di effettuare il versamento anticipato rispetto alla previsione di riparto parziale mediante ravvedimento al fine di ridurre le sanzioni;
- Fornitori e altri debiti privilegiati (categoria 2): pagamento integrale con maggiorazione degli interessi al tasso legale (5% per il 2023, 2,5% per il 2024 e 2025) a far data dal 1 gennaio 2023, anno in cui è stata attivata la Composizione Negoziata, e sino al 30 giugno 2025, data prevista per il primo riparto parziale;
- Creditori privilegiati bancari (categorie 3 e 4): pagamento nella misura del 90% o del 80% in considerazione della garanzia del MedioCredito Centrale, con maggiorazione di interessi al tasso legale dal 7 settembre 2024 al 30 giugno 2025, essendo già stati computati nel monte debiti gli interessi addebitati in conto corrente sino alla data di deposito del ricorso;
- Creditori bancari (categoria 5), fornitori (categoria 6), diversi (categoria 7), per finanziamenti chirografari (categoria 8): pagamento nella misura del 19,79% o quella maggiore o minore che risulterà all'esito della liquidazione dell'attivo;
- Creditori chirografari per indennizzi ai familiari delle vittime, INAIL per rivalsa e Erario per sanzioni D.Lgs. 231/2001 (categoria 9): poiché allo stato trattasi di debiti potenziali, in quanto non ancora certi, liquidi ed esigibili, di rango chirografario la società provvederà ad effettuare in favore degli stessi un accantonamento pari al 19,79% o nella percentuale in cui si prevederà il pagamento degli altri creditori chirografari, così da riservare il medesimo trattamento dei creditori aventi medesimi diritti;
- Creditori postergati (categoria 10): stralcio integrale dei finanziamenti soci stante la natura postergata di tali crediti.

La proposta prevede che il pagamento avvenga attraverso ripartizioni parziali in funzione dell'introito che verrà realizzato nel corso della liquidazione. La medesima proposta è strutturata con previsione di una ripartizione variabile connessa al conseguimento della copertura assicurativa o indennitaria in favore dei familiari delle vittime del naufragio dell'imbarcazione : in tale ipotesi la proposta prevede che le somme accantonate in loro favore, in esecuzione della prima parte della proposta, saranno anch'esse integralmente destinate in favore degli altri creditori rimasti in parte insoddisfatti, dandosi luogo in tale ipotesi ad un riparto integrativo in favore dei creditori chirografari stimato in misura pari ad un ulteriore 36,16% circa dei rispettivi crediti. In caso contrario si

darebbe luogo al riparto delle somme spettanti a tale categoria di creditori nella misura inizialmente prevista.

2. Le verifiche del Tribunale ai fini dell'omologa.

Premesso che il Tribunale in sede di omologa deve verificare positivamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 25 sexies CCII con particolare riferimento:

- a) alla regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- b) che la proposta sia rispettosa delle cause di prelazione;
- c) alla fattibilità del piano (di natura liquidatoria) intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI);
- d) che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che comunque assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori;

Va ribadita la regolarità del procedimento così come evidenziata nel decreto di apertura del 04.10.2024 nonché nei successivi provvedimenti giustificati dal parere dell'Ausiliario nominato ai sensi dell'art. 68 cpc, nonché dell'integrazione del piano prospettata dalla ricorrente; il contraddittorio risulta correttamente instaurato e non sono necessarie ulteriori valutazioni in tale prospettiva.

Passando ad esaminare le opposizioni all'omologa del concordato i cui presupposti impongono una analitica verifica e valutazione da parte del Tribunale, va osservato quanto segue.

3. Buona fede

Con riguardo all'eccepita pretermissione delle ragioni di credito degli opposenti in sede di composizione negoziata, con conseguente dedotta incompletezza informativa sulla reale situazione patrimoniale, anche nell'ottica di evidenziare la carenza di buona fede nelle trattative e, dunque, l'inammissibilità del proposto concordato il Tribunale rileva quanto segue.

In limine va precisato come i presupposti per poter presentare la domanda di concordato semplificato siano costituiti dall'esperimento della procedura di composizione negoziata della crisi nonché dalla dichiarazione, ad opera dell'esperto, che le trattative condotte nell'alveo della procedura siano state connotate da correttezza e buona fede, con conseguente evidenza che la causa dell'archiviazione della composizione negoziata sia dipesa unicamente dalla non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 lettere a) e b) CCII.

Ulteriore presupposto consiste nella previsione di una proposta liquidatoria, dunque con cessione dei beni, ove può essere prevista la suddivisione dei creditori in classi seppure non ai fini del voto.

Ne discende che, in sede di omologa, deve essere operata, oltre all'esame nel merito della proposta, anche la verifica in merito alla sua ammissibilità, dovendosi in tal senso interpretare il concetto di "verifica della regolarità del procedimento".

In punto di verifica della buona fede nella conduzione delle trattative va osservato come, per quanto l'art. 25 sexies CCII si limiti ad affermare che la proposta di concordato può essere avanzata *"quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede"* il Tribunale non può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni dell'esperto, dovendo comunque valutare in concreto l'esistenza di detto presupposto ai fini della verifica di ammissibilità dello strumento prescelto dal debitore che, non può essere rimesso unicamente all'esperto nominato nella composizione, ancor più, come nella specie, ove sono state depositate opposizioni specifiche sul al riguardo.

L'iter procedimentale così come documentato dall'esperto, in uno ai contenuti della memoria depositata dalla concordante, consentono di superare l'eccezione di carenza di buona fede e dunque di ritenere ammissibile il ricorso per l'omologa del concordato.

Risulta documentalmente come la società abbia tempestivamente attivato le compagnie assicurative interessate dal sinistro occorso al rimorchiatore nonché come, dette compagnie avessero preso in carico il sinistro coadiuvando l'attività difensiva del legale di mediante nomina di propri legali al fine di esperire tutte le attività difensive in seno al procedimento penale pendente innanzi al competente Tribunale di Bari. L'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa da parte della società

n è stata sollevata nella fase finale della composizione negoziata a fronte di elementi ancora *sub iudice* nel procedimento penale (*id est*: distanza dalla costa del rimorchiatore al momento del sinistro entro o oltre le 50 miglia marine, ove il suddetto limite costituisce il discrimine per l'operatività della copertura assicurativa).

A prescindere dagli esiti che detto procedimento determinerà, ai fini di divisare la buona fede dell'imprenditore nella fase della composizione negoziata, anche con riguardo alla voci contenute nel bilancio 2022,, allegato alla documentazione della composizione negoziata, appare condivisibile la scelta operata dall'imprenditore, il quale, in ossequio ai principi contabili OIC, ha correttamente dato evidenza della situazione e della potenziale esposizione all'obbligo di risarcimento dei danni nei confronti dei familiari delle vittime del sinistro, nella nota integrativa e non nel bilancio, trattandosi di evento possibile e non connotato da carattere di alta probabilità. Il giudizio di possibilità che esclude quello di alta probabilità è stato giustificato dalla presenza delle compagnie assicurative garanti che in un primo momento avevano assunto una condotta negoziale volta alla presa in carico del sinistro anche nell'ottica di tutelare l'Armatore. Ciò ha ulteriormente determinato che la concordante non procedesse ad appostare un fondo rischi ed oneri specifico per le esposte ragioni.

In proposito, giova precisare come la proponente potesse ragionevolmente confidare nell'operatività delle coperture assicurative anche in ragione della condotta negoziale e processuale avuta fino a quel momento, come desumibile dalla corrispondenza fra e società assicurative (allegati da 3 a 10 della memoria depositata in data 24/03/2025). In particolare, risulta come la compagnia assicurativa a ridosso dell'udienza del 17/05/2024 innanzi al GIP del Tribunale di Bari, abbia dato comunicazione della revoca del mandato ai propri legali sul presupposto della ritenuta, seppure allo stato, inoperatività della copertura).

Quanto evidenziato in merito alla mancata certezza dell'onere di risarcimento del danno in capo alla e, dunque, dell'*an* e del *quantum* dell'eventuale debito in capo alla società, circostanza tutt'ora da verificare in termini genetici e quantificatori, ha invero giustificato la mancata interlocuzione diretta della concordante con gli eredi delle vittime del naufragio in sede di composizione negoziata della crisi.

La sussistenza del requisito della buona fede in capo alla trova ulteriore conferma nell'impostazione del piano e della proposta concordataria.

Al riguardo va precisato come suddetta proposta preveda un accantonamento inerente l'eventuale risarcimento del danno da riconoscere agli eredi delle vittime del sinistro per la voce risarcitoria ontologicamente chirografaria derivante dal danno patito *iure proprio*. La quantificazione di detto accantonamento, in assenza di ulteriori specifici elementi, è stata parametrata sui valori medi desumibili dalle c.d. Tabelle di Milano in uso nella prassi dei Tribunali ai fini della quantificazione del risarcimento del danno in tali fattispecie.

La percentuale di soddisfazione prevista è la medesima riconosciuta agli altri creditori chirografari (pari al 19,79%), dal che ne discende la corretta impostazione tanto in termini di omogeneità di interessi per creditori della stessa categoria, quanto in merito alla prudenziale quantificazione degli importi, anche in considerazione della già rilevata circostanza per cui detto credito non gode dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, tanto che la concordante ha previsto l'ipotesi alternativa di poter svincolare le somme accantonate in favore di familiari delle vittime ripartendole proporzionalmente ed in via di incrementale in favore degli altri creditori chirografari nell'ipotesi di insussistenza del debito nei confronti dei familiari delle vittime in capo ad tanto per l'ipotesi di manleva assicurativa quanto per eventuali ulteriori ragioni.

4. L'ammissibilità del concordato anche in ipotesi di insolvenza della società concordante.

A fronte delle esposte considerazioni e, superato il profilo dell'eccepita carenza di buona fede, giova rilevare come il concordato semplificato sia strumento percorribile anche nelle ipotesi di insolvenza della ricorrente.

Se non è dubitabile che il concordato semplificato costituisce uno degli sbocchi della procedura della composizione negoziata e che questo strumento tende ad agevolare il

risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, la modifica apportata dalla legge di conversione al comma 1 dell'art. 9, ammettendo la prosecuzione delle trattative anche nel caso di insolvenza del debitore purché esistano concrete prospettive di risanamento, consente di estendere la praticabilità dello strumento in questione anche alle società che versino in stato di insolvenza poiché espressamente legittimate a proseguire le trattative della composizione negoziata. Inoltre è pacifico come, a prescindere dal significato che si voglia attribuire all'espressione *"condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza"*, al concordato semplificato il debitore possa accedere *"quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili"* con conseguenza cristallizzazione della situazione di crisi o di vera e propria insolvenza in atto.

5. Le classi

L'ulteriore profilo di doglianza costituito dalla dedotta erronea formazione delle classi con specifico riguardo al privilegio indicato in merito ai crediti verso le banche garantiti da _____ o _____ nonché con riguardo al privilegio ex art. 2751 bis n. 5 riconosciuto al creditore Carmar sub va disatteso rispetto alla disamina tipica della presente fase.

In particolare, quanto al credito garantito da _____ e dunque nel caso di operazioni assistite dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96, va precisato come a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1203 c.c. e dell'articolo 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n. 70). Tale credito privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

Va premesso che nella specie la valutazione di corretta formazione delle classi non deve essere verificata ai fini del voto trattandosi di una disamina strettamente connessa al rispetto della *par condicio creditorum*. In tale contesto la posizione del creditore garantito da _____ o _____ va valorizzata nel senso indicato e dunque ai meri fini della verifica del rispetto dell'ordine dei privilegi.

Ciò posto ritiene il Tribunale come, del tutto correttamente, la ricorrente abbia previsto il soddisfacimento privilegiato dei creditori bancari garantiti da _____. In proposito non si può

dubitare della necessità di tenere conto delle conseguenze che deriverebbero dalla trasformazione – di tutto o parte – del credito delle banche, in privilegiato dello Stato, a seguito della fruttuosa escussione della garanzia pubblica che, certamente sarebbe escussa nell'ipotesi liquidatoria. Ciò in virtù dell'immanente principio secondo cui il concordato (anche semplificato) deve prevedere il soddisfacimento dei creditori in misura non deteriore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

Quanto al profilo del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 *bis* n. 5 c.c. in capo al creditore e dell'accordo raggiunto in sede di composizione negoziata, va rilevato come la documentazione allegata, in uno alla peculiarità dell'attività svolta da suddetto creditore, consentano di propendere ai fini che occupano e fermo il principio per cui l'indicazione dei crediti al passivo della procedura concordataria e la loro qualificazione privilegiata o chirografaria non equivale all'accertamento dei crediti riservato allo scenario liquidatorio, per l'ammissibilità del privilegio indicato dalla ricorrente.

In particolare si ritiene di dare continuità al principio secondo cui la funzione preminente del lavoro sul capitale comporta che il rapporto tra tali due fattori produttivi nella impresa debba essere inteso non solo in senso quantitativo (come preponderanza di un fattore produttivo sull'altro), ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto alle caratteristiche strutturali dell'impresa artigiana e alla natura del bene prodotto o del servizio reso. Ne discende che sia evidenziabile la prevalenza del lavoro rispetto al capitale anche, come nella specie, le peculiari caratteristiche dell'attività personale dell'imprenditore assumano un rilievo tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa (Cass. 8 novembre 2006 n. 23795 e Cass. 19 settembre 2017 n. 21703). In proposito il ricorrente ha adeguatamente documentato come i soci della siano tutti "palombari" iscritti al registro degli ormeggiatori del Porto di Ancona e dunque siano dotati di specifiche competenze tecniche che evidentemente assurgono ad indici idonei a ritenere preminente il lavoro rispetto al capitale.

Del pari superabile è l'eccezione volta a valorizzare la mancata appostazione di un fondo a copertura delle spese ex art. 535 cpp atteso che il piano e la proposta concordataria prevedono l'appostazione di un fondo di € 200.000,00 denominato "*spese legali e tecniche procedimento penale*" e un ulteriore fondo generico di € 100.000,00 che ben potrebbe essere utilizzato allo scopo di coprire detti eventuali esborsi.

6. Verifica di utilità rispetto all'alternativa liquidatoria

Va premesso che con riferimento alla verifica che il tribunale è chiamato a compiere ai fini dell'omologazione di un concordato semplificato, in particolare quanto al fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri un'utilità a ciascun creditore (art. 25 *sexies*, comma 5, C.C.I.) si rileva che non è necessario che il concordato semplificato comporti un *quid pluris* ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione

giudiziale, quale soglia minima. La norma è infatti dettata da un evidente *favor* per la soluzione concordataria, sia pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, atteso che il concordato semplificato può esprimere comunque un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto.

Nel merito la valutazione della fattibilità del piano, delle tempistiche di esecuzione ivi indicate in uno all'attivo già incamerato all'esito della cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 22 CCII (nelle more della composizione negoziata) consente il positivo giudizio di comparabilità e dunque di non dannosità dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria.

Ulteriore elemento utile al positivo accertamento dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto allo scenario liquidatorio consiste nella permanenza, in capo al nominando liquidatore, della facoltà di esperire ogni azione giurisdizionale a tutela del ceto creditorio, ivi incluse le eventuali azioni di responsabilità e/o recuperatorie o di accertamento finalizzate a massimizzare l'utilità ricavabile da mettere a disposizione dei creditori.

Ritiene in proposito il Tribunale che, con riferimento alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 *sexies* C.C.I., il dato che il primo comma dell'art. 25 *septies* C.C.I., nel disciplinare la liquidazione del patrimonio, richiami le disposizioni in tema di concordato preventivo di cui all'art. 114 C.C.I. e non anche espressamente quelle dell'art. 115 C.C.I., non sia preclusivo della sua applicazione. Ciò in forza del più generale principio di applicabilità delle norme di carattere generale in tema di concordato che non può escludere, nel concordato semplificato, l'esperibilità delle azioni di responsabilità da parte del liquidatore. In proposito va osservato come la sintetica formulazione normativa in materia di concordato semplificato introdotto all'esito dell'archiviazione (nel rispetto del canone di buona fede) della composizione negoziata non possa giustificare deroghe ai principi generali in materia di concordato ancor più quando si tratti di tutelare il superiore ed immanente interesse della massa dei creditori.

7. Giudizio di omologa.

Verificata l'infondatezza delle opposizioni e la sussistenza delle condizioni indicate dall'art 25 *sexies* comma V CCII il concordato semplificato proposto da
debba essere omologato;

tenuto conto che il concordato, quantomeno in parte, consiste nella cessione di beni residuati dalla cessione ex art. 22 CCII in corso di composizione negoziata (art 114 CCII), si rende necessario provvedere alla nomina di un Liquidatore individuato dalla stessa
ricorrente nella persona del Dott. dottore commercialista iscritto

all'ODCEC con studio in con il quale è stato concordato un
compenso di € 25.000 oltre accessori affinché quest'ultimo provveda alla liquidazione con

le modalità previste per le vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili nonché nei termini meglio indicati nella proposta concordataria.

In particolare il compendio immobiliare della _____ verrà posto in vendita con modalità analoghe a quelle già seguite nelle more della procedura di Composizione Negoziata e, in dettaglio, mediante aste competitive telematiche con modalità asincrona avvalendosi della collaborazione e professionalità dell'operatore specializzato Aste Giudiziarie in Linea S.p.A.

La _____ aveva già concordato e contrattualizzato che per i servizi di vendita il compenso dovuto alla società Aste Giudiziarie fosse unicamente a carico degli aggiudicatari, così garantendo la massima convenienza economica per la procedura, al pari di una Liquidazione Giudiziale.

Qualora i tentativi di vendita dovessero avere esito infruttuoso, si procederà tramite un ribasso del 10% dei prezzi base con possibilità di partecipare all'asta con un'offerta minima del 10% più basse del prezzo base, sino alla completa dismissione dei fabbricati e dei terreni di proprietà della società.

Le vendite avverranno con le medesime modalità seguite nell'ambito della Composizione Negoziata dunque mediante le procedure competitive in corso con l'operatore specializzato AsteGiudiziarie con indizione del primo tentativo di vendita entro l'anno in corso.

Qualora nelle more dell'indizione della vendita pervengano manifestazioni di interesse o offerte irrevocabili di acquisto cauzionate caratterizzate da presupposti di convenienza per il ceto creditorio, la società si riserva di sospendere la vendita predisposta sulla base dei lotti sopra indicati ed indire una specifica procedura competitiva per la vendita dei medesimi beni raggruppati in un unico lotto o, piuttosto, frazionati in ulteriori lottizzazioni.

Quanto al lotto sub. _____ Lotto n. _____ – Appartamento sito nel Comune di _____ (_____ in via _____ in data 22 agosto 2024 il sig. _____ in qualità di Liquidatore della _____ ha stipulato un contratto preliminare di compravendita. Detto immobile, come evidenziato dal perito all'uopo nominato dalla società concordante, presenta una serie di difformità urbanistiche che giustificano l'adeguatezza del prezzo indicato nel preliminare di vendita per euro 70.000,00.

L'importo ricavato consentirà alla _____ di incamerare il prezzo della cessione in tempi celeri e senza esborsi per la pubblicazione delle vendite competitive (invero non strettamente necessarie nell'alveo del concordato semplificato), così garantendo la certezza della vendita ad un valore pari a circa il 77% del valore di stima iniziale con conseguente convenienza per la procedura e per i creditori della società ricorrente.

Infine la concordante ha previsto l'incasso delle ulteriori componenti dell'attivo costituite dalle disponibilità liquide, dai crediti verso clienti per fatture già emesse, dai crediti verso

clienti per fatture da emettere, dai crediti tributari, dal conguaglio crediti , nonché dall'indennizzo assicurativo per la perdita del rimorchiatore

P.Q.M.

visti gli artt 25 sexies comma V e 25 septies CCII

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1 - OMOLOGA il concordato liquidatorio semplificato proposto da

con sede legale in

iscritta al n.

codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese

e partita IVA

2 - NOMINA Liquidatore il dott. precisando che al Liquidatore si applicano gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358 CCII nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 osservate le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto;

3 - NOMINA il seguente Comitato dei Creditori:

a)

b)

c)

4 - CONFERMA la nomina dell'Ausiliario nella persona del dott.

5 - DISPONE che il concordato venga attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 114 e 118 CCII;

6 - DISPONE che il Liquidatore provveda:

a) ad acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione dalla concordante discendenti dalla cessione dell'azienda ex art. 22 CCII, nonché le altre somme da distribuire ai creditori; ad esercitare, o se pendente, a proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti (art 115 CCII);

b) a consolidare lo stato passivo della procedura;

c) a procedere alla cessione dei cespiti immobiliari di proprietà della società concordante nei termini indicati nell'integrazione al piano e alla proposta, meglio delineati in premessa;

d) ad effettuare, con l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed il visto del GD le vendite, le cessioni e ai trasferimenti funzionali all'esecuzione del concordato in applicazione delle

disposizioni sulle vendite previste nella liquidazione giudiziale (art 114 comma IV CCII) in quanto compatibili (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c. almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione dell'offerta) in ipotesi di vendite competitive;

e) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo al Comitato anche relativi accordi sui compensi;

f) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, a munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole dell'Ausiliario, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

g) a richiedere il parere dell'Ausiliario e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

h) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, a depositare in cancelleria l'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia a mezzo PEC a tutti i creditori, al Giudice Delegato ed all'Ausiliario che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet riservata ai creditori (www.fallimentiancona.it);

i) a depositare le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura; i prelievi saranno vincolati al visto preventivo dell'Ausiliario;

l) a registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dall'Ausiliario;

m) a ripartire tra i creditori, nel rispetto delle scansioni indicate nel piano e nella proposta di concordato, anche rispetto all'ipotesi di "earn out" (Vedi Cap. 9., punto 2 dell'integrazione alla proposta), le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto, vistati dall'Ausiliario e corredati dal parere del Comitato dei Creditori, con la previsione degli eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata. I piani di riparto saranno trasmessi al Giudice Delegato, inviati a mezzo PEC a tutti i creditori avvertendoli che decorrerà il termine perentorio di quindici giorni per formulare osservazioni allo stesso Liquidatore; l'Ausiliario procederà alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet riservato ai creditori (www.fallimentiancona.it);

n) a depositare le somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo le modalità di cui all'art 232 comma IV CCII;

o) a comunicare, con periodicità semestrale, le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione all'Ausiliario il quale dovrà darne notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero ed ai creditori e dovrà depositarne copia presso la cancelleria del Tribunale (art 114 comma V CCII);

p) compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, a predisporre ed a depositare il conto della gestione a norma dell'art 231 CCII;

q) conclusa l'esecuzione del concordato (art 114 comma V CCII), a comunicare all'Ausiliario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale e dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori; l'Ausiliario ne darà notizia a mezzo PEC o raccomandata A/R, con le sue osservazioni e all'attestazione riguardo all'avvenuta presentazione ed alla completezza della documentazione attestante i pagamenti, al Pubblico Ministero e ai creditori, anche mediante pubblicazione nell'area del sito internet (www.fallimentiancona.it) riservata a questi ultimi e ne depositerà copia presso la Cancelleria del Tribunale;

7) - DISPONE che resti riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si dovesse rivelare necessaria nella fase di attuazione del concordato;

8) DISPONE che l'Ausiliario:

a) sorvegli (art 118 comma I CCII) l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni; per tali fini l'Ausiliario è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo;

b) rediga, ogni sei mesi successivi dall'omologa, un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma IX CCII e lo trasmetta ai creditori;

c) conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma IX CCII;

d) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori al fine delle eventuali iniziative da adottare ex artt. 119 e 120 CCII;

9) MANDA alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art 45 CCII e per la comunicazioni alla ricorrente, al PM , all'Ausiliario ed al Liquidatore.

Ancona, così deciso all'esito della camera di consiglio del 1/04/2025

Il Giudice Rel.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

Dr.ssa Giuliana Filippello